

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 28 del 11/04/2018**

Campionato A1 Maschile 2^ Fase Poule Play Off**1^ Giornata di Ritorno del 31/03/2018**

JUNIOR FASANO	BOZEN	27 - 25
CONVERSANO	CINGOLI	33 - 28
BOLOGNA UNITED	PRESSANO	19 - 26

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
PRESSANO	6	0	5	0	1	146	131	10	0
BOZEN	6	0	4	0	2	181	148	8	0
CONVERSANO	6	0	4	0	2	172	158	8	0
JUNIOR FASANO	6	0	4	0	2	164	156	8	0
BOLOGNA UNITED	6	0	1	0	5	138	166	2	0
CINGOLI	6	0	0	0	6	164	206	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: JUNIOR FASANO - BOZEN del 31/03/2018****TURKOVIC DEAN (BOZEN): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA** per avere colpito al volto un giocatore avversario (art.16 comma 3 R.G.D.)**DE SANTIS PAOLO (JUNIOR FASANO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA** per avere reagito ad un fallo subito da un giocatore avversario scagliandosi verso lo stesso nel tentativo di colpirlo non riuscendovi per il pronto intervento dei suoi compagni di squadra. (art.16 comma 3 R.G.D.)**Il Giudice Sportivo Nazionale**
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato A1 Maschile 2^ Fase Poule Promozione**1^ Giornata di Ritorno del 31/03/2018**

ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	METELLI COLOGNE	25 - 19
FONDI	BRIXEN	22 - 23
TEAMNETWORK ALBATRO	TRIESTE	23 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BRIXEN	6	0	5	0	1	175	149	10	0
TRIESTE	6	0	4	1	1	164	153	9	0
ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	6	0	1	3	2	142	142	5	0
METELLI COLOGNE	6	0	2	1	3	133	149	5	0
TEAMNETWORK ALBATRO	6	0	2	0	4	145	153	4	0
FONDI	6	0	1	1	4	142	155	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: TEAMNETWORK ALBATRO - TRIESTE del 31/03/2018****MODRUSAN DIEGO (TRIESTE):** DEPLORAZIONE per comportamento antisportivo nei confronti di uno dei direttori di gara (art.16 comma 2 R.G.D.)**Il Giudice Sportivo Nazionale**
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 FEMMINILE**9^ Giornata di Ritorno del 07/04/2018**

MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO	LEONESSA BRESCIA	25 - 20
CASALGRANDE PADANA	JOMI SALERNO	18 - 39
INDECO CONVERSANO	CASSANO MAGNAGO	25 - 21
FLAVIONI	BRIXEN	17 - 20
GLOBO -T.M.S.- BIOAPTA TERAMO	ARIOSTO FERRARA	19 - 40
ESTENSE	VENPLAST DOSSOBUONO	23 - 38

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
JOMI SALERNO	20	0	19	0	1	603	395	38	0
INDECO CONVERSANO	20	0	19	0	1	609	427	38	0
CASSANO MAGNAGO	20	0	12	2	6	539	519	26	0
CASALGRANDE PADANA	20	0	11	3	6	480	521	25	0
MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO	20	0	12	0	8	515	477	24	0
BRIXEN	20	0	9	2	9	482	451	20	0
VENPLAST DOSSOBUONO	20	0	9	1	10	556	536	19	0
ESTENSE	20	0	7	3	10	473	489	17	0
LEONESSA BRESCIA	20	0	5	4	11	497	529	14	0
ARIOSTO FERRARA	20	0	4	1	15	488	585	9	0
FLAVIONI	20	0	3	0	17	459	551	6	0
GLOBO -T.M.S.- BIOAPTA TERAMO	20	0	2	0	18	493	714	4	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone C

5^ Giornata di Ritorno del 24/02/2018

PARMA

FAENZA

22 - 16

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
FAENZA	20	0	18	1	1	569	382	37	0
RAPID NONANTOLA	20	0	17	0	3	624	497	34	0
PARMA	20	0	15	0	5	508	437	30	0
SECCHIA RUBIERA	20	0	13	1	6	563	442	27	0
AMBRA	20	0	13	1	6	551	448	27	0
OLIMPIC MASSA MARITTIMA	20	0	8	3	9	603	619	19	0
CARRARA	20	0	8	1	11	456	505	17	0
CAMERANO	20	0	8	0	12	479	538	16	0
POGGIBONSESE	20	0	6	1	13	501	522	13	0
MONTEPRANDONE	20	0	3	2	15	500	601	8	0
CHIARAVALLE	20	0	3	2	15	432	595	8	0
BASTIA	20	0	2	0	18	431	631	4	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

VERBALE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 03/2018

RUOLO C.S.A. N. 001/2018

Il giorno 9 aprile 2018, alle ore 12.00 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI – Componente
Avv. Ernesto RUSSO– Componente (presente telematicamente)

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società Athletic Bordighera Club ASD** in persona della Signora **Donatella Albano**, sua legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 22 marzo 2018 gara n. 6014 del 18 marzo 2018 ABC Bordighera – S. Camillo Imperia.

Non è presente alcuno per la Società proponente il reclamo, che non ha inteso nominare un difensore.

Il Collegio si riunisce pertanto per deliberare ed, a tal fine, acquisisce il fascicolo necessario ai fini delle valutazioni concernenti l'ammissibilità del reclamo.

All'esito di tale verifica il Collegio rileva preliminarmente che non risulta in atti l'attestazione di avvenuto pagamento della prescritta tassa prevista per proporre reclamo alla Corte Sportiva d'Appello. La Corte rileva invero che la comunicazione pervenuta presso l'indirizzo PEC giustiziasportiva.pec@figh.info in data 26 marzo 2018 alle ore 21.45 reca numero quattro e numero due documenti, nessuno dei quali contiene la predetta attestazione che, ai sensi del sesto comma dell'art. 49 Regolamento Giustizia e Disciplina, condizionano l'ammissibilità del reclamo.

Tale carenza impedisce di entrare nel merito della controversia e pertanto

PQM

La Corte Sportiva d'Appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 6 del Regolamento Giustizia e Disciplina, **dichiara inammissibile** il reclamo e dispone di conseguenza ai sensi dell'art. 49 commi 14 e 15 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la tassa versata, pari ad euro 100,00, venga incamerata, maggiorata della penale di euro 20,00 pari al 20% di detto importo.

Roma, 9 aprile 2018

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

VERBALE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 04/2018

RUOLO C.S.A. N. 002/2018

Il giorno 9 aprile 2018, alle ore 12.30 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI – Componente
Avv. Ernesto RUSSO– Componente (presente telematicamente)

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD Handball Leno** in persona del Signor **Antonio Bravi**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 4 aprile 2018 gara n. 1044 del 18 marzo 2018 Cassano Magnago – Leno.

Non è presente alcuno per la Società proponente il reclamo, che non ha inteso nominare un difensore.

Non è presente alcuno per la Società Cassano Magnago, che non ha inteso nominare un difensore.

Il Collegio si riunisce pertanto per deliberare ed, a tal fine, acquisisce il fascicolo necessario ai fini delle valutazioni concernenti l'ammissibilità del reclamo.

All'esito di tale verifica il Collegio rileva preliminarmente quanto segue:

- Il reclamante eccepisce la omessa considerazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica federale (non PEC) della ricevuta concernente il versamento della tassa prevista;
- Asserisce di avere tempestivamente effettuato tale versamento e di averne dato comunicazione all'organo giudicante, ai sensi dell'art. 49 co. 6 Regolamento Giustizia e Disciplina;



- A tal fine allega "copia invio mail federale" dalla cui consultazione risulta spedito in allegato il documento denominato "ricevuta versamento istanza Cassano-Leno 21.03.2018.pdf";
- Da tale documentazione, non corredata dell'invio dell'attestazione di pagamento, non si evince, tuttavia, la circostanza che il reclamante intende dimostrare, vale a dire l'effettivo versamento della tassa pari a euro 160,00 prevista dal Vademecum 2017/2018 pubblicato sul sito federale www.fig.it;

Tale carenza impedisce di verificare la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione

PQM

La Corte Sportiva d'Appello **rigetta** il reclamo e dispone di conseguenza ai sensi dell'art. 49 comma 14 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la tassa versata, pari ad euro 300,00, venga incamerata.

Roma, 9 aprile 2018

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente